REGOLAMENTO DI PISTA

Definizioni. Ai fini del presente Regolamento:

- per "**Pista**" si intende la Pista Ghiaccio Val di Sole, sita in SS 42 Passo del Tonale, Vermiglio (TN), comprensiva del tracciato, dei piazzali, dei locali, degli impianti, delle attrezzature e di ogni altro bene presente all'interno dell'area;
- per "**Gestore**" si intende OTTOSERVICE di Ottorino Menici, gestore della Pista Ghiaccio Val di Sole, con sede in Via Val D'Avio 39/b, 25050 Temù (BS), P.IVA 01871490981;
- per "**Conducente**" si intende il soggetto autorizzato all'ingresso in Pista e alla conduzione di un Veicolo, proprio o messo a disposizione dal Gestore o dal Cliente, nell'ambito delle attività organizzate presso la struttura;
- per "**Cliente**" il soggetto che acquista i servizi usufruibili presso la Pista Ghiaccio Val di Sole.
- per "**Veicolo**" si intende qualsiasi mezzo autorizzato dal Gestore all'accesso in Pista, a titolo esemplificativo autovetture, motocicli, kart, mezzi pesanti o altri mezzi idonei all'attività svolta.

ART. 1 – OBBLIGO DI OSSERVANZA

Il Conducente si impegna a rispettare integralmente il presente Regolamento e tutte le disposizioni impartite dal Gestore e dal personale incaricato, sia verbalmente sia per iscritto. Durante tutta la permanenza in Pista il Conducente dovrà mantenere una condotta conforme alle disposizioni di sicurezza e alle indicazioni ricevute, adeguando il proprio comportamento alle condizioni della Pista, alla tipologia di attività svolta e alle situazioni contingenti. Il Conducente è inoltre tenuto a rispettare e non danneggiare le strutture della Pista, le attrezzature e i beni presenti all'interno dell'area.

ART. 2 – ACCESSO ALLA PISTA

L'accesso alla Pista in qualità di Conducente è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati che:

a) siano in possesso di patente di guida di categoria B o superiore, in corso di validità;

b) abbiano compilato e sottoscritto la Dichiarazione di manleva e responsabilità dell'utente;

c) abbiano preso visione del materiale informativo e/o del video illustrativo predisposto dal Gestore relativo alle norme di sicurezza e alle modalità di svolgimento dell'attività.

ART. 3 – PNEUMATICI

L'accesso alla Pista con veicoli non forniti dal Gestore è sempre consentito quando tali veicoli sono equipaggiati con pneumatici invernali. L'utilizzo di pneumatici chiodati è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Gestore. Gli pneumatici autorizzabili devono avere una sporgenza massima del chiodo di 1 mm e un massimo di 160 chiodi per pneumatico. Qualora il veicolo presenti pneumatici non conformi a quanto sopra, il Cliente/Conducente dovrà provvedere alla loro sostituzione con pneumatici conformi. In caso contrario, l'accesso alla Pista non sarà consentito, senza diritto ad alcun rimborso. Il Gestore può in ogni momento richiedere l'utilizzo di pneumatici invernali non chiodati qualora le condizioni della Pista lo richiedano.

ART. 4 – OBBLIGHI E COMPORTAMENTI DI SICUREZZA

Durante la permanenza e la conduzione del Veicolo in Pista, il Conducente è tenuto a**:**

a) **indossare e mantenere correttamente allacciate le cinture di sicurezza** durante la conduzione del Veicolo, nonché utilizzare tutti gli altri dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente o indicati dal Gestore in relazione alla tipologia di attività svolta.

b) qualora previsto dal Gestore o indicato dal personale di pista in relazione alla tipologia di attività svolta, utilizzare il casco protettivo omologato. Nel caso di utilizzo di caschi messi a disposizione dalla Pista, è obbligatorio utilizzare il sottocasco monouso fornito dal personale incaricato;

c) effettuare **la salita e la discesa** dal Veicolo, nonché l'avvicendamento tra Conducenti, **esclusivamente a Veicolo fermo, con motore spento e freno di stazionamento inserito**, salvo diverse indicazioni del personale incaricato;

d) in caso di **avaria o fermo** del Veicolo, attivare le **luci di emergenza** e attenersi alle indicazioni del personale di pista.

ART. 5 – DIVIETI

Durante la permanenza in Pista **è vietato:**

a**) scendere dal Veicolo durante la permanenza sul tracciato**, salvo diversa indicazione del personale incaricato;

b) **in caso di testacoda, incidente, fermo del Veicolo** o altra situazione di necessità, **tentare di spostare autonomamente il Veicolo** o intervenire sullo stesso senza autorizzazione del personale incaricato;

c) **sostare lungo il tracciato** o procedere in modo tale da **ostacolare, anche parzialmente, la normale circolazione** degli altri Conducenti;

d) **percorrere la Pista in senso contrario** rispetto a quello stabilito dal Gestore, dal personale incaricato e/o dalla segnaletica presente;

e) **accedere a spazi riservati** o ad aree per le quali sia stato espressamente vietato l'ingresso;

f) accedere alla Pista con abbigliamento o equipaggiamento non adeguato all'attività svolta.
g) **introdurre** all'interno della Pista **animali** o altri soggetti non autorizzati dal Gestore.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ PER DANNI AI VEICOLI DEL GESTORE

Nel caso di utilizzo di Veicoli messi a disposizione dal Gestore, il Conducente è tenuto a utilizzare il mezzo nel rispetto delle indicazioni impartite dal personale incaricato, del presente Regolamento e delle regole di prudenza richieste dalla tipologia di attività svolta.

Eventuali danni arrecati al Veicolo per effetto di comportamenti non conformi alle indicazioni ricevute, al presente Regolamento o alle disposizioni di sicurezza **saranno addebitati al Conducente** nei limiti e secondo le modalità indicate nel modulo "Dichiarazione di manleva e responsabilità rilasciata dall'utente".

ART. 7 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

Qualora il personale incaricato ritenga che la condotta di un Conducente possa compromettere la sicurezza propria o degli altri partecipanti, ovvero in caso di mancato rispetto del presente Regolamento o delle disposizioni impartite dal personale di pista, il Gestore potrà disporre l'immediata sospensione dell'attività, senza che il conducente possa rivendicare alcun diritto ad alcun rimborso, ad ogni e qualsiasi titolo.

ART. 8 – COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI DURANTE L'ATTIVITÀ

Le comunicazioni impartite dal personale di pista mediante radio, nonché le segnalazioni effettuate mediante bandiere, segnali luminosi o altri dispositivi predisposti dal Gestore, devono essere rispettate dal Conducente e costituiscono disposizioni di sicurezza.

ART. 9 – COMUNICAZIONI VIA RADIO

Qualora previsto in relazione alla tipologia di attività svolta, il Conducente dovrà utilizzare la radio (dispositivo di comunicazione vocale a corto raggio) fornita dal Gestore quale strumento di comunicazione con il personale di pista. Il Conducente è tenuto a:
a) **mantenere la radio accesa** e funzionante durante tutta la permanenza in Pista;
b) **prestare attenzione ed ottemperare alle comunicazioni** trasmesse;
c) utilizzare la radio per **segnalare tempestivamente** eventuali situazioni che possano interessare la sicurezza o il regolare svolgimento dell'attività, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, fermo del Veicolo, necessità di assistenza, presenza di ostacoli o altre condizioni di pericolo.

ART. 10 – SEGNALAZIONI MEDIANTE BANDIERE

Il Conducente è tenuto a **rispettare le segnalazioni** effettuate mediante bandiere. In particolare:

- *BANDIERA GIALLA:* presenza di una situazione di pericolo; il Conducente dovrà ridurre la velocità, prestare la massima attenzione e non effettuare sorpassi fino a nuova indicazione;
- *BANDIERA ROSSA:* sospensione immediata dell'attività; il Conducente dovrà interrompere la marcia e rientrare nell'area indicata dal personale di pista, procedendo a velocità moderata;
- *BANDIERA VERDE:* ripresa dell'attività o autorizzazione alla ripartenza.

ART. 11 – TERMINE DEL TURNO

Il termine del turno sarà comunicato dal personale di pista tramite radio e/o mediante eventuali segnali visivi predisposti dal Gestore. Al termine del turno il Conducente dovrà abbandonare il tracciato e rientrare nell'area indicata dal personale di pista, procedendo con la massima attenzione.

ART. 12- GARE, COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE E SCOMMESSE

Sono vietate gare, competizioni non autorizzate e qualsiasi forma di scommessa tra i Conducenti presenti in Pista.

ART. 13 - FACOLTÀ DEL GESTORE

Il Gestore si riserva, insindacabilmente, il diritto di modificare, integrare o derogare il presente Regolamento qualora lo ritenga necessario per esigenze organizzative, tecniche o di sicurezza. Eventuali modifiche e integrazioni saranno rese disponibili presso la Pista e/o attraverso i canali informativi del Gestore e costituiranno parte integrante del presente Regolamento. Il Gestore si riserva inoltre, insindacabilmente, il diritto di modificare, sospendere o interrompere le attività in qualsiasi momento qualora lo ritenga necessario per motivi di sicurezza, condizioni della Pista, condizioni meteorologiche o esigenze organizzative.

Letto, confermato, sottoscritto.

Vermiglio (TN) in data: _____ **Firma**_____